



Comune di Montepulciano

Provincia di Siena

**REGOLAMENTO PER LA STABILIZZAZIONE DI PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO NEL COMUNE DI MONTEPULCIANO AI SENSI DELL'ART. 1
COMMA 558 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 E ART 3 COMMA 90
DELLA LEGGE 244 DEL 24.12.2007**

(appendice al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi)

(approvato con delib. G.C. n. 135 del 23.05.2008)

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto i criteri e le procedure per la stabilizzazione di personale a tempo determinato nel Comune di Montepulciano ai sensi dell'art. 1 comma 558 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e art. 3 comma 90 della Legge 244 del 24.12.2007.
2. Le disposizioni del presente regolamento, al pari della normativa indicata al precedente comma 1 che ne costituisce fonte e base giuridica, hanno carattere di specialità ed eccezionalità ed il loro ambito di applicazione è strettamente limitato ai dipendenti assunti a tempo determinato, con contratti comunque stipulati e/o prorogati anteriormente al 28 settembre 2007, in possesso dei requisiti stabiliti nel successivo art. 2.
3. Le disposizioni del regolamento non si applicano:
 - a. ai dipendenti con qualifica dirigenziale;
 - b. ai dipendenti assunti a tempo determinato a norma dell'art. 90 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Qualora sopravvengano ulteriori norme legislative in materia di stabilizzazione, il presente regolamento sarà appositamente adeguato.

Articolo 2
Requisiti per la stabilizzazione

1. Il requisito del servizio utile prestato ai fini dell'accesso alle procedure di stabilizzazione disciplinate dal presente regolamento deve essere conseguito esclusivamente presso il Comune di Montepulciano, ai fini della determinazione, quale requisito, di uno specifico periodo temporale idoneo a consentire la valutazione dello stesso quale bisogno funzionale di natura strutturale del Comune a fronte del quale procedere alla stabilizzazione del relativo rapporto.
2. L'amministrazione, nei limiti dei posti disponibili in organico destinati alla stabilizzazione, potrà coprire tali posti stipulando contratti a tempo indeterminato con coloro che:
 - a) in servizio alla data del 1° gennaio 2008, abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, nel Comune di Montepulciano;
 - b) in servizio alla data del 1° gennaio 2008, che pur non possedendo ancora il requisito di cui alla precedente lett. a), lo conseguano in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007; in questa ipotesi la stabilizzazione stessa è subordinata all'effettiva maturazione di un'anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, nel Comune di Montepulciano;
 - c) abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, nel Comune di Montepulciano nel quinquennio compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006.
3. Per anzianità di servizio di almeno tre anni si intendono 36 mesi di servizio compiuti, considerando 30 giorni la durata convenzionale di un mese, tre anni corrispondono quindi a complessivi 1.080 giorni di servizio svolto.
4. I periodi di servizio che rilevano ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio di almeno tre anni, presupposto necessario per l'ammissione alla stabilizzazione, sono esclusivamente quelli svolti in base a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati e/o prorogati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

5. Ai fini dell'ammissione alla stabilizzazione non valgono altresì i periodi di servizio eventualmente svolti, prescindendo da ogni forma di selezione, per servizi e prestazioni che non costituiscono esigenze dell'Ente e non trovano quindi corrispondenza in alcuno dei posti in organico e dei profili professionali previsti dall'ordinamento, vigente e pregresso, del Comune di Montepulciano; tali periodi non sono computabili e non concorrono alla determinazione dell'anzianità di servizio.

6. La stabilizzazione è inoltre subordinata al possesso dei requisiti generali richiesti dal vigente Regolamento dei concorsi del Comune di Montepulciano; detti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

7. L'invito a presentare domanda di cui al successivo art. 3 indica gli eventuali ulteriori specifici requisiti che dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione per l'accesso a ciascuno dei profili professionali oggetto delle procedure di stabilizzazione, nonché quelli da possedere prima dell'assunzione, quali particolari abilitazioni o iscrizioni necessarie per lo svolgimento delle attività inerenti il profilo professionale messo a stabilizzazione.

Articolo 3 **Procedura di stabilizzazione**

1. La procedura di stabilizzazione disciplinata dal presente regolamento è attivata mediante apposito invito a presentare domanda di partecipazione alla stessa, recapitato a ciascuno degli interessati presso la residenza o il domicilio agli atti dell'amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnato a mano, con firma per ricevuta, se gli stessi risultano ancora in servizio a tempo determinato presso il Comune di Montepulciano alla data dell'invito.

2. Ai fini di provvedere ad un'idonea conoscibilità della procedura stessa nei confronti dei soggetti interessati, l'A. C. ha la facoltà di procedere anche a pubblicizzare il procedimento di stabilizzazione mediante specifico avviso pubblico da affiggere all'albo pretorio. Quest'ultima forma diffusiva diviene obbligatoria solo nell'ipotesi in cui vi sia fondato motivo per ritenere che agli atti dell'amministrazione risultino archiviati dati non aggiornati in relazione all'esatta indicazione del luogo di residenza o di domicilio degli interessati alla procedura di stabilizzazione ed il Comune sia oggettivamente impossibilitato al loro aggiornamento.

3. Il termine stabilito per la presentazione delle domande non potrà comunque essere superiore a quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 completa di ogni indicazione, autocertificazione e dichiarazione sostitutiva nell'ambito di quanto previsto dall'invito a presentare domanda di partecipazione.

4. Non saranno prese in considerazione ai fini della partecipazione al procedimento di stabilizzazione, le istanze pervenute, per qualsiasi causa oltre il termine perentorio fissato nell'invito a partecipare, nonché le domande incomplete o mancanti di elementi essenziali richiesti dallo stesso.

Articolo 4 **Programmazione delle assunzioni per stabilizzazione**

1. I posti disponibili in organico destinati alla stabilizzazione e le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono quelli previsti nell'ambito della

programmazione triennale dei fabbisogni di personale approvata, con deliberazione, dalla Giunta Comunale, a norma dell'art. 91 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. In tale provvedimento sono espressamente indicati i posti da coprire mediante l'utilizzo delle graduatorie formate a seguito delle procedure di stabilizzazione.

Articolo 5

Verifica del possesso dei requisiti e del superamento di prove selettive di natura concorsuale

1. Nei termini previsti dall'invito a presentare istanza di partecipazione, di cui al precedente articolo 4, i candidati presentano domanda di partecipazione alla stabilizzazione. I candidati, tra l'altro, dichiarano se, in riferimento al profilo professionale oggetto di stabilizzazione, abbiano superato una procedura selettiva di natura concorsuale, dovendo in caso negativo sostenere una prova selettiva.

2. Per prova selettiva di natura concorsuale si intende la selezione pubblica comportante prove di esame in concorrenza e comparazione con altri soggetti espletata, in ordine allo specifico profilo professionale da ricoprire, direttamente dal Comune Montepulciano e/o da parte del Servizio associato UPA della Comunità Montana del Cetona, cui questo Comune aderisce per la gestione associata, tra l'altro delle procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato, come previsto dall' art. 2 lett.C) della convenzione rep. n. 256/29.10.2004, prorogata in data 24.09.2007 con deliberazione del C.C. n. 89.

Articolo 6

Stabilizzazione senza espletamento di prove selettive

1. Possono essere stabilizzati senza l'espletamento di prove selettive i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 che, in riferimento al profilo professionale oggetto di stabilizzazione, siano stati assunti a tempo determinato dall'Amministrazione a seguito del superamento di procedure selettive di natura concorsuale.

2. Alla stipula del contratto individuale di lavoro si provvede a seguito di determinazione che, dato atto della positiva verifica di quanto indicato al comma 1 del presente articolo, approva la graduatoria di cui al successivo art. 7, comma 3. Qualora alla data di tale provvedimento, intercorra tra l'interessato e l'Amministrazione un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, questo è risolto di diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e le parti sono esonerate dall'obbligo di preavviso.

Articolo 7

Stabilizzazione previo espletamento di prove selettive

1. I candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 che siano stati assunti a tempo determinato dall'Amministrazione non a seguito del superamento di procedure selettive di natura concorsuale per il profilo professionale oggetto di stabilizzazione, possono essere stabilizzati solo dopo aver espletato prove selettive finalizzate ad accertare l'idoneità allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale stesso. All'espletamento delle suddette prove, che se non superate comporteranno l'esclusione del candidato dalla graduatoria e dalla stabilizzazione nel profilo professionale, sarà preposta una Commissione Giudicatrice appositamente nominata. I candidati saranno convocati alle prove selettive entro un termine non inferiore a sette

giorni decorrenti dalla comunicazione effettuata ai sensi del precedente articolo 5, comma 2.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento dei concorsi del Comune di Montepulciano vigente alla data degli inviti.

3. Alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato si provvede a seguito di determinazione del responsabile del servizio competente che, previa approvazione dei lavori della Commissione giudicatrice in ordine alle prove selettive espletate, con la conseguente individuazione dei candidati risultati idonei, approva la graduatoria finale di merito. Qualora, alla data di tale provvedimento, intercorra tra l'interessato e l'Amministrazione un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, questo è risolto di diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e le parti sono esonerate dall'obbligo di preavviso.

Articolo 8 **Graduatorie**

1. I candidati, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 nonché dell'assunzione a tempo determinato mediante superamento di una procedura selettiva di natura concorsuale oppure della prova selettiva appositamente svolta con il conseguimento dell'idoneità, sono inseriti nella graduatoria relativa a ciascun profilo professionale per il quale sia stata presentata la domanda.

2. Per ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione, la graduatoria è formata in base alla maggiore anzianità di servizio nel profilo professionale stesso, calcolata ed espressa in giorni avendo riferimento a quella maturata dai candidati alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione di cui al precedente art. 8; per l'attribuzione dei relativi punteggi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento dei Concorsi del Comune di Montepulciano vigente alla data degli inviti relative alla valutazione dei titoli di servizio.

3. A parità di posizione precede in graduatoria il candidato più giovane di età.

4. Le graduatorie verranno approvate con determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria Generale ed Organizzazione del Comune di Montepulciano ed hanno la validità stabilita dalla legge per la graduatorie dei concorsi pubblici.